

Agenzia delle Entrate, risposta a interpellato 41 del 13 gennaio 2021
 Articoli 107, comma 4, e 88, comma 1, del Tuir
 Oic 31

Marco Rescigno

*Dottore commercialista e revisore legale,
 Studio RC – Rescigno Carrara*

Fondo rischi, regole di iscrizione in bilancio e gestione fiscale

L'Agenzia delle Entrate, nella **risposta all'interpellato 41/2021**, conferma che la **sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte di oneri, spese o perdite non dedotte non concorre a tassazione**.

L'Amministrazione finanziaria arriva a tale conclusione in base alla lettura congiunta degli **articoli 107, comma 4, e 88, comma 1, del Tuir**, i quali prevedono rispettivamente l'irrilevanza, ai fini fiscali, degli accantonamenti non specificatamente previsti e la tassazione delle sopravvenienze rilevate a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in precedenti esercizi.

Il caso rappresentato dall'istante

La complessa fattispecie rappresentata dalla società istante parte da un'indennità di espropriazione ricevuta da una società (Alfa) in base a una sentenza della Corte di Appello, in conseguenza della quale rileva una plusvalenza assoggettata a imposizione, rateizzandola fiscalmente in quote costanti.

La Cassazione, nel successivo grado di giudizio, ha cassato la predetta pronuncia disponendo il rinvio di giudizio dinnanzi alla Corte di Appello.

La società, nel rispetto del principio di prudenza e in linea con i principi contabili all'epoca dei fatti applicabili (principio 19 e Oic 19 nella versione del 30 maggio 2005), ha rilevato l'esistenza di una probabile passività e ha ritenuto opportuno effettuare un accantonamento a fondo rischi in due distinti esercizi. Alfa non ha attribuito rilevanza fiscale all'accantonamento effettuato in linea con quanto disposto dall'articolo 107 del Tuir procedendo a effettuare una ripresa in aumento in sede di determinazione della base imponibile nei due distinti esercizi di rilevazione

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta all'interpellato 41 del 13 gennaio 2021**, ha fornito utili chiarimenti in merito al **trattamento fiscale** da adottare nel caso in cui un **fondo rischi costituito a fronte di un accantonamento non dedotto sia successivamente utilizzato e stornato**.

L'analisi della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria è l'occasione per ripercorrere, in vista della prossima "campagna bilanci" 2020, le regole di iscrizione in bilancio dei fondi rischi e oneri previsti dalla normativa civilistica e dal principio contabile Oic 31.

contabile del fondo rischi.

Successivamente i giudici di secondo grado hanno rideterminato l'indennità in misura inferiore a quanto previsto e condannato la società alla restituzione delle somme eccedenti.

In pendenza del giudizio, Alfa è stata successivamente acquisita da Beta ed è stata da questa fusa per incorporazione. Con riferimento al fondo rischi accantonato, l'incorporante non ha ritenuto opportuno stornare il fondo rischi, poiché così come indicato, *«la passività derivante dal giudizio presentava ancora carattere potenziale»*, in quanto l'obbligo di restituzione dell'indennità di esproprio sarebbe stato accertato in via definitiva nell'ultimo grado di giudizio in Cassazione.

In conclusione dell'articolata vicenda descritta, l'istante rappresenta il fatto che con l'ente locale si è delineato, senza aspettare l'ultimo grado di giudizio, un accordo transattivo in cui si è definita la restituzione da parte della società di una quota parte di quanto ricevuto.

Sulla base del susseguirsi delle vicende illustrate, la società istante, considerando che ha corrisposto all'ente locale l'importo convenuto nella transazione e ha liberato la rimanente parte del fondo rilevando una sopravvenienza attiva, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate un **parere in merito al trattamento impositivo applicabile allo storno del fondo rischi** e, in

particolare, se da tale operazione scaturiscono componenti positivi di reddito fiscalmente rilevanti.

L'Amministrazione finanziaria, condividendo la soluzione interpretativa prospettata dalla società, precisa che l'utilizzo del fondo rischi concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzione. Inoltre non costituisce sopravvenienza imponibile la quota oggetto di rilascio in base al disposto dell'articolo 88 del Tuir: in sostanza, l'istante, nell'esercizio di pagamento dell'in-

dennità, a seguito di transazione, storerà il fondo così come rappresentato nell'esempio in tabella 1, al punto 4, e, in sede di dichiarazione fiscale, effettuerà una duplice variazione in diminuzione per effetto dell'utilizzo del fondo rischi e per la sopravvenienza attività che si genera per l'eccedenza rilasciata.

Nella tabella 1 si propone dunque l'esemplificazione del caso con evidenza del trattamento contabile e fiscale adottato.

TABELLA 1 - IL CASO IN ESAME, TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

Fatto rappresentato	Trattamento contabile			Trattamento fiscale	Note
	Descrizione	Dare	Avere		
1 La società Alfa riceve un'indennità per l'espropriazione di un terreno di cui è proprietaria, in base a una sentenza della Corte d'Appello.	Descrizione	Dare	Avere	Viene attribuita rilevanza fiscale al ricavo rateizzandolo in cinque anni a quote costanti ai sensi dell'articolo 86 del Tuir.	*Indennità ipotizzata pari a euro 100.000.
	Credito Plusvalenza per espropriazione	100.000*	100.000*		
2 Nel successivo grado di giudizio, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello. La società Alfa, in ottemperanza al principio di prudenza, visto il probabile insorgere della restituzione della somma, ha considerato il rischio di restituzione mediante accantonamento di un fondo rischi.	Descrizione	Dare	Avere	Non viene attribuita rilevanza fiscale agli accantonamenti ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Tuir.	*Rischio ipotizzato pari a euro 50.000 in ogni esercizio (passività complessiva euro 100.000, pari all'importo dell'indennità potenziale da restituire).
	Accantonamento per rischio restituzione Fondo rischi	50.000*	50.000*		
	Descrizione	Dare	Avere		
	Accantonamento per rischio restituzione Fondo rischi	50.000*	50.000*		
3 I giudici d'Appello rideterminano l'indennità di occupazione in misura inferiore a quanto originariamente previsto e condannano la società alla restituzione delle somme eccedenti.	Nessuna scrittura, in quanto la società Alfa posta in liquidazione volontaria viene incorporata dalla società Beta, la quale non procede allo storno del fondo rischi, bensì alla rilevazione dello stesso nel proprio bilancio, poiché la passività presenta ancora "carattere potenziale".			-	-
4 A seguito di vari procedimenti giurisdizionali, viene stipulato un accordo transattivo, in base al quale la società (Beta) storna il fondo accantonato per corrispondere la somma dovuta all'ente locale e libera la rimanente parte di fondo.	Descrizione	Dare	Avere	Viene attribuita rilevanza fiscale al costo ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera a), del Tuir, in quanto il costo è effettivamente sostenuto e diventa certo nella sua esistenza e obiettivamente determinabile.	*Somma corrisposta ipotizzata pari a euro 70.000 e utilizzo del fondo per tale importo.
	Fondo rischi Debito per restituzione Sopravvenienza attiva	100.000	70.000* 30.000		
				L'utilizzo del fondo non costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Tuir, essendo correlata a oneri non dedotti in esercizi precedenti.	

Fondi rischi e oneri: natura

In base a quanto analizzato nell'interpello 41/2021, il comportamento contabile adottato dalla società ap-

pare in linea con quanto prevede il codice civile e il principio contabile Oic 31 relativamente ai criteri di rilevazione e valutazione in bilancio dei fondi rischi

e oneri.

A tale riguardo, nel seguito si ripercorrono le regole contabili che disciplinano l'iscrizione e la successiva gestione in bilancio dei fondi considerando per:

- › i **fondi oneri**, le poste che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi;
- › i **fondi rischi**, le poste che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta quindi di passività po-

tenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

L'articolo 2424-bis del codice civile prevede che «*gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono interminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza*».

L'articolo 2423-bis del codice civile richiede inoltre che «*si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*».

TABELLA 2 - NATURA DEI FONDI RISCHI E ONERI

Tipologia accantonamento	Natura	Tipologia fondo
Accantonamento per passività certe	Costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio o altri eventi già verificati alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione*.	Fondi oneri
Accantonamento per passività probabili	Rischi per passività potenziali, collegate a situazioni con esito pendente.	Fondi rischi

*Eventuali passività certe, definite nell'ammontare e nella data di estinzione vanno considerate come debiti da iscriversi in bilancio secondo quanto prescritto dall'Oic 19.

Iscrizione in bilancio dei fondi rischi e oneri

Da quanto previsto dalla normativa discende che i **fondi rischi e oneri** rappresentano **passività** con le seguenti **caratteristiche**:

- › natura determinata,
- › esistenza certa o probabile,
- › data di sopravvenienza o ammontare indeterminati
- › e ammontare delle passività attendibilmente stimabile.

Come si è già indicato, l'**accantonamento a fondo rischi e oneri**, oltre che essere effettuato a **fronte di situazioni certe seppure non definite (ma stimabili) nell'ammontare o nella data di estinzione**, deve essere effettuato **anche per passività potenziali il cui grado di realizzazione è considerato probabile** e cioè, così come indicato al paragrafo 12 dell'Oic 31, «*quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario*».

In relazione al **grado di realizzazione e di accadimento**, gli eventi futuri, oltre che **probabili**, possono

essere classificati come **possibili** (quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi: il grado di accadimento dell'evento è inferiore al probabile e si tratta dunque di eventi con ridotta probabilità di realizzazione) e **remoti** (quando sono scarsissime le possibilità di verificarsi, ovvero potranno accadere in situazioni eccezionali).

Gli eventi classificabili come **possibili non richiedono alcun accantonamento per fondi rischi in bilancio**, ma **adeguata informativa in nota integrativa**, come nel seguito riportato.

Diversamente, per le passività potenziali ritenute **remote, nessuna informativa è richiesta**.

L'Oic 31 inoltre indica che un **fondo rischi e oneri non può iscriversi per**:

- › rettificare valori dell'attivo;
- › coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti di natura determinata e pertanto non riferibili a situazioni e condizioni che, alla data di bilancio, hanno originato una passività;
- › effettuare accantonamenti per oneri o perdite deri-

vanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;


- › rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato;
- › rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Oltre alla presenza di un evento **probabile**, per l'iscrizione del fondo rischi in bilancio, è inoltre necessario che la **passività potenziale sia attendibilmente stimabile** secondo un processo di stima che lo stesso

Oic 31 definisce ai paragrafi 33-36. Infatti non può iscriversi un fondo rischi correlato a una passività potenziale ritenuta probabile, quando l'ammontare non può essere determinato secondo un processo di stima attendibile (e non in modo aleatorio e arbitrario) che possa **almeno definire un importo minimo o un intervallo di valori entro i quali possa collocarsi la passività potenziale**.

In caso di passività **probabile ma non stimabile**, sarà comunque opportuno fornire adeguata **informazione nella nota integrativa**.

FIGURA 1 - ISCRIZIONE DELLE PASSIVITÀ IN BILANCIO



Il processo di stima del fondo

La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare **livelli diversi di incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi**.

Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse.

Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.

Nel processo di stima di un fondo, si può tenere conto dell'**orizzonte temporale di riferimento** ove ricorrano le seguenti **circostanze**:

- › si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di

un vincolo contrattuale o di legge;

- › è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
- › la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.

Il processo di stima di un fondo quindi può richiedere **particolari conoscenze ed esperienze** ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario: conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio e incer-

tezza in essere; elaborare statistiche per operazioni simili e serie storiche di accadimento in simili fattispecie; acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Le **diverse metodologie** utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei **postulati del bilancio** e, in particolare, nel rispetto dei requisiti della **imparzialità, oggettività e verificabilità**.

L'informativa da fornire per i fondi rischi e oneri

Particolarmente importante è l'**informativa richiesta in nota integrativa** relativamente ai fondi rischi e oneri ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, che richiede informazioni relative ai criteri di valutazione e di rettifica delle voci di bilancio e di conversione dei valori espressi in moneta estera, alle variazioni nella consistenza dei fondi circa la loro formazione e il loro utilizzo, alla composizione delle voci "altri fondi" dello stato patrimoniale e all'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

In particolare, con riferimento ai **fondi rischi e oneri** (classificati nella macro voce "altri fondi"), sarà opportuno fornire **informazioni** relative a:

- › la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dell'accantonamento relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- › l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare degli accantonamenti iscritti;
- › nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio e arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- › l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati, ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazioni;
- › l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato come contropartita voci del conto economico diverse dalle voci B12

e B13.

Nel caso di **passività potenziali** ritenute **possibili**, sono indicate in nota integrativa le seguenti **informazioni**: la situazione di incertezza ove rilevante che procurerebbe la perdita; l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti, se non evidenti; l'indicazione del parere della società e dei suoi consulenti legali ed esperti, ove disponibili.

Tale **informativa non è richiesta** per le **passività potenziali** ritenute **remote**.

Considerazioni conclusive

La risposta fornita all'interpello 41/2021 dall'Agenzia delle Entrate risulta di particolare interesse fornendo delucidazioni in merito al trattamento fiscale da adottare nel caso in cui un **fondo rischi, costituito da accantonamenti non dedotti, sia successivamente utilizzato per una parte e stornato per l'eccedenza**, fattispecie molto comune nella pratica.

Nell'interpello è chiarito che la **quota del fondo che viene stralciata non costituisce sopravvenienza attiva imponibile** ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Tuir, in linea con il principio generale di divieto di doppia imposizione sancito dall'articolo 163 del Tuir.

L'analisi della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria è stata inoltre l'occasione per ripercorrere le regole di iscrizione in bilancio dei fondi rischi e oneri previsti dalla normativa civilistica e dal principio contabile Oic 31.

La posta assume particolare rilievo per i redattori del bilancio in relazione ai presupposti richiesti per l'iscrizione, all'informativa obbligatoria da fornire in nota integrativa e agli aspetti valutativi correlati al processo di stima per la determinazione dell'importo dell'onere o del rischio potenziale.

Le **valutazioni in merito ai fondi rischi** assumono **particolare importanza** in un **periodo, come quello attuale**, nel quale i **rischi legati a contenziosi o a eventi straordinari imprevisi** possono essere concreti e attuali.

È bene ricordare, in ultimo, che risulta nelle normali operazioni da effettuare **alla fine di ciascun esercizio** anche la **valutazione della congruità dei fondi già iscritti in esercizi precedenti**, che, così come ricordato dal principio contabile Oic 31, dovranno essere oggetto di **riesame per verificarne la corretta determinazione**. ●